



COMUNE DI CASTEL FRENTANO
PROVINCIA DI CHIETI
Corso Roma n. 25 - 66032 Castel Frentano Tel. 0872 - 55931

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ALLE VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI
DEI
REGOLAMENTI ED ORDINANZE
COMUNALI**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale, relative alle ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 2

Determinazione della misura sanzionatoria

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle ordinanze ed alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali minimo e massimo non deve essere superiore ad 1 su 10 (uno su dieci).
4. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 3

Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali, al trasgressore e/o all'obbligato in solido dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta, nei limiti dell'importo previsto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento e secondo le modalità previste dall'art 16 della Legge 689/81.

Art. 4

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovino in condizioni disagiate, possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. La richiesta può esser effettuata sia in seguito al verbale di accertamento, entro il termine e per la somma prevista per il pagamento in misura ridotta, sia in seguito all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o in seguito all'emissione della Cartella Esattoriale.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico, che viene valutata dall'organo competente, tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. L'organo competente ad emetter ordinanza ingiunzione può disporre, ai sensi dell'art. 26 L.689/81, che la sanzione pecuniaria venga pagata in un numero di rate mensili non inferiore a 3 e non superiore a 30, variabili in considerazione dell'importo della sanzione e delle condizioni di cui al comma 1 e, comunque, di importo non inferiore a 15,49 Euro cadauna.

4. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento

5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

6. Nel caso di richiesta di pagamento rateale in seguito alla notifica del verbale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'atto di accoglimento o diniego della richiesta. L'organo competente può, altresì, sospendere la procedura esecutiva, quando la richiesta viene effettuata in seguito a notifica di cartella esattoriale.

Art. 5

Pubblicità e diffusione

1. Il presente regolamento va pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative e specifiche di quelle previste in materia di Legge a cui si fa espresso rinvio.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui acquista esecutività la deliberazione consiliare che lo approva.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare con esso contrastante.